



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Oggetto:
45	AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 10 LETTERA C) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N° 448 E RELATIVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL GASOLIO DA RISCALDAMENTO E IL GPL PER LE ZONE MONTANE NON METANIZZATE - DETRMINAZIONI
Data	
29-07-20	

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 16:30, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

=====

MARIO DE CAROLIS	P	MAGRELLI DAMOCLE	P
GINO EMILI	P	DI CURZIO DIEGO	P
LEPRI ALESSANDRA	P	LUISA DI CURZIO	A
Del Piano Monica	P	DI PASQUALE MAURIZIO	A
BENEDETTI DANIELA	A	ALOISI SAMUELE	P
CASTELLUCCI LANFRANCO	P	BRUNI RICCARDO	P
VENERI STEFANO	A		

=====

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede

il sig. MARIO DE CAROLIS,

in qualità di SINDACO

Partecipa

il Segretario

sig. VULPIANI SIMONA

Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

LEPRI ALESSANDRA

DI CURZIO DIEGO

BRUNI RICCARDO

Il Presidente in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. 4) dell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

”AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 10 LETTERA C) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N° 448 E RELATIVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL GASOLIO DA RISCALDAMENTO E IL GPL PER LE ZONE MONTANE NON METANIZZATE – DETERMINAZIONI”

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale è la n. 43 del 22.07.2020 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, così formulata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SU PROPOSTA DELSINDACO

PREMESSO:

Con il D.P.R. 26.08.1993 n. 412, il Comune di Cascia è stato inserito nella zona climatica “E”;

Che l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che siano compensati i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto, per i quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni o nelle frazioni dei comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ;

Che l'Art. 8, Comma 10, lettera c) della Legge n. 23.12.1998, n. 448, come sostituito dal Comma 4, dell'Art. 12, della Legge 23.12.1999, n. 488, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, prevede il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) usati come combustibili per il riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati;

L'Art. 13, Comma 2, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), ha disposto che “In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'Articolo 8, Comma 10, Lettera c), della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal Comma 4 dell'Articolo 12 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”;

L'Art. 2, Comma 13, della Legge n. 203 del 22.12.2008 (Legge Finanziaria 2009) ha prorogato per tutto l'anno 2009, il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del g.p.l. usati come combustibili per il riscaldamento anche nelle parti di territorio comunale ove sia ubicata la sede municipale;

VISTA la Legge Finanziaria per l'anno 2010 la quale non ha reiterato la previsione dell'Art. 2, Comma 13, della Legge n. 203 del 22.12.2008 (Legge

Finanziaria 2009), , per cui il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà trovare applicazione solamente alle aree edificate del territorio comunale, comprese le zone su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;

VISTA la nota della Centrale Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti dell'Agazia delle Dogane, Prot. n. 178604 RU del 31.12.2009, concernente l'applicazione del beneficio fiscale in oggetto per l'anno 2010;

Vista le ulteriori note della Centrale Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti dell'Agazia delle Dogane, Prot. n. 5961 R.U. del 15.01.2010 e Prot. 41017 del 12.04.2010, aventi per oggetto precisazioni sulle modalità per la concessione delle agevolazioni in questione, a seguito della pubblicazione della Legge Finanziaria 2010;

VISTA la nota della Centrale Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti dell'Agazia delle Dogane, Prot. n. 32251/R.U. del 18.03.2011 avente per oggetto conferma condizioni e modalità per il rilascio delle attestazioni relative alle agevolazioni di cui trattasi ;

PRECISATO che la Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. "Legge di stabilità 2014", in vigore dal 01.01.2014, pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302, nulla ha modificato in merito alle agevolazioni di che trattasi, è pertanto possibile riproporre per l'anno corrente le medesime condizioni applicate nel trascorso anno 2013;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, che individua nella Tabella A, allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

VISTO che l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas con nota protocollo n. 26723 del 26 luglio 2010, in riferimento ai comuni elencati nella Tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, ha individuato l'elenco dei venditori di gas naturale per ciascun comune servito;

CONSIDERATO che nel predetto elenco dei venditori di gas naturale e' presente anche il Comune di Cascia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2015 "Modifica della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412." , pubblicato nella GU n.298 del 23-12-2015, il quale stabilisce: " 1. Dalla Tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono espunti i seguenti comuni, ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui si e' realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale" tra cui e' previsto anche il Comune di Cascia;

CONSIDERATO che occorre individuare l'elenco dei centri abitati, nuclei e case sparse non metanizzati posti nel territorio Comunale di Cascia al di fuori del centro abitato ove è collocata la sede municipale, per i quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8, Comma 10, lettera c) della Legge n. 23.12.1998, n. 448 per il corrente anno e comunque, qualora permangano in vigore i riferimenti di legge, fino alla data di approvazione del nuovo atto consiliare;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n° 37/2010 sono state individuate le zone del territorio Com.le non metanizzate, e quindi rientranti nelle agevolazioni di cui alla Citata legge;

Visto che con apposita nota in data 20.7.20 prot. 8993 e' stato chiesto alla Valnerina Servizi S.c.p.a. di conoscere quali sono le zone metanizzate del territorio di questo Comune;

VISTO che la Valnerina Servizi con nota pervenuta il 22.07.20 prot n° 9118 ha comunicato che ad oggi le zone metanizzate del territorio del Comune di Cascia sono :

- Cascia capoluogo
- Zona Villa Marino
- Zona Padule SAE sisma
- Frazione Avendita
- Frazione Colle di Avendita
- Frazione Roccaporena,

ACQUISITO in merito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 di regolarita' tecnica;

DATO ATTO che alla luce della sopracitata comunicazione della Valnerina Servizi s.c.p.a. , l'elenco di centri abitati, nuclei e case sparse non metanizzati del territorio comunale di Cascia , posti al di fuori del centro abitato ove è collocata la sede municipale, per i quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali per il corrente anno 2016 ,sono i seguenti:

Atri

Buda

Capanne di Collegiacone;

Capanne di Roccaporena

Cascine di Opagna

Castel San Giovanni

Castel Santa Maria

Cerasola

Chiavano

Civita

Colforcella

Collegiacone Nuovo

Colle S.Stefano

Colmotino

Coronella

Fogliano

Fustagna
Giappiedi
Logna
Maltignano
Manigi
Ocosce
Onelli
Opagna
Palmaiolo
Piandoli
Poggioprimeso
Puro
Sant'Anatolia
San Giorgio
Santa Trinita
Sciedi
Serviglio
Tazzo
Trognano
Valdonica
Villa San Silvestro
Zona industriale Padule
Zona Industriale Palmaiolo;

RITENUTO di dover individuare le zone non metanizzate, del territorio del Comune di Cascia, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse"ricadente in zona climatica "E" cui spetta il beneficio previsto dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) , della legge 23.12.1999, n. 488, che risultano essere le sopra indicate frazioni, come individuate ai sensi del codice della strada: nonche' tutte le case singole, casali sparsi nel territorio Com.le e ricadenti al di fuori delle richiamate perimetrazioni;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI INDIVIDUARE le zone non metanizzate, del territorio del Comune di Cascia, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse ricadente in zona climatica "E" a cui per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, si rendono applicabili le agevolazioni fiscali previste per i rifornimenti di gasolio e GPL, dando atto che l'individuazione medesima non riguarda luoghi aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla **Legge 23 Dicembre 2009, n. 191**, come sotto elencate e mappate ai sensi del codice della strada, includendo nelle zone non metanizzate tutte le case singole e casali sparsi nel territorio Com.le non rientranti nelle sotto riportate perimetrazioni:

Atri
Buda
Capanne di Collegiacone;
Capanne di Roccaporena
Cascine di Opagna
Castel San Giovanni
Castel Santa Maria
Cerasola
Chiavano
Civita
Colforcella
Collegiacone Nuovo
Colle S.Stefano
Colmotino
Coronella
Fogliano
Fustagna
Giappiedi
Logna
Maltignano
Manigi
Ocosce
Onelli
Opagna
Palmaiolo
Piandoli
Poggioprimeso
Puro
Sant'Anatolia
San Giorgio
Santa Trinita
Sciedi
Serviglio
Tazzo
Trognano
Valdonica
Villa San Silvestro
Zona industriale Padule
Zona Industriale Palmaiolo;

- 3) DI STABILIRE che si considerano non metanizzati gli edifici e case sparse escluse dalla perimetrazione di Cascia Capoluogo, come eseguita ai sensi del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, della Fraz. Avendita e Villa Marino come individuata con DCC 37/10 e la Fraz. Roccaporena, che distano oltre i metri 50 dal punto utile di allaccio;
- 4) DI DARE ATTO che non rientrano nei benefici di cui al citato art. 8 il centro abitato di Cascia , sede della casa Com.le, come perimetrato con deliberazione della Giunta Comunale n° 12/09, e successivamente integrata, la localita' Villa Marino e, la Frazione di Avendita come perimetrata con la precedente deliberazione 37/2010 e la frazione di

Roccaporena, la Frazione di Colle di Avendita, Padule zona SAE;

- 5) DI DARE ATTO ai sensi del D.L. 24-6-2003 n. 147 che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di metanizzazione delle frazioni, per cui i territori che possono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono variati;
- 6) DI TRASMETTERE copia del presente atto consigliare ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze ed al Ministero dell'Industria - Commercio e dell'Artigianato nonché all'Agenzia delle Dogane di Perugia, in riferimento alla norma in oggetto riguardante la riduzione del prezzo di gasolio e GPL, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone entro il 30 settembre;
- 7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione **n. 43 del 22.07.2020** del Responsabile Area Lavori Pubblici;

UDITA la relazione del Sindaco il quale illustra il punto posto all'ordine del giorno.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 09 ;
Votanti n.09;
Favorevoli n. 09;
Contrari n. zero;
Astenuti n. zero;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata

La deliberazione prende il n. 45 dell'anno 2020

Di seguito, il Presidente chiede di votare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Presenti n.09 ;
Votanti n.09;
Favorevoli n.09;
Contrari n. zero;
Astenuti n. zero;

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità della delibera in argomento

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA
MARCACCIOLI LUCIA**

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:

IL SINDACO
F.to MARIO DE CAROLIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-08-20 al 11-09-20 Registro Albo Pretorio n. 1107

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 27-08-20

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27-08-20 al 11-09-20:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 29-07-20: 29-07-20 diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

E' copia conforme all'originale.

Cascia, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA